



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/15 DEL 12.02.2021

Oggetto: Disciplina delle esequie solenni.

Il Vicepresidente della Regione ricorda che la legge 7 febbraio 1987, n. 36, recante la "Disciplina delle esequie di Stato", prevede le ipotesi tipizzate di esequie di Stato e le altre ipotesi nelle quali è possibile fare ricorso alle esequie solenni.

Nel D.P.C.M. 14 aprile 2006 "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche", all'art. 36, rubricato "Esequie di Stato", dopo aver previsto, al comma 1, che "Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654", stabilisce, al comma 2, che "Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne". Tale ultima disposizione consente alla Regione, nell'ambito della propria sfera di competenza, di prevedere delle esequie solenni.

Tale facoltà è espressamente riconosciuta anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2002, n. UCE/3.3.13/1/5654, sulle esequie di Stato, che recita "Fuori dei casi di esequie di Stato, le Amministrazioni possono motivatamente disporre esequie solenni nel proprio ambito".

Il Vicepresidente ritiene opportuno disciplinare le esequie solenni nell'ambito regionale, nonché prevedere le ipotesi di lutto regionale, nel rispetto della normativa sopra citata. Il Vicepresidente illustra i contenuti della "Disciplina delle esequie solenni" allegata alla presente deliberazione, evidenziando che sono disciplinate le ipotesi di decesso del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale, degli ex Presidenti, degli ex componenti della Giunta regionale, dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione, di coloro che si sono distinti con il loro operato, per il bene e il progresso della Sardegna e di quanti abbiano ricoperto vari e rilevanti incarichi istituzionali in Sardegna, ripetuti nel tempo.

Il Vicepresidente precisa, infine, che in ogni caso è sempre fatta salva la differente volontà espressa dai familiari del defunti di optare per esequie private.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare la "Disciplina delle esequie solenni", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Silvia Curto

Il Vicepresidente
Alessandra Zedda

Allegato alla Delib.G.R. n. 5/15 del 12.2.2021

Disciplina delle esequie solenni

Art. 1 - Esequie solenni

1. Fuori dei casi di esequie di Stato, la Regione può motivatamente disporre esequie solenni nel caso di decesso:

- a) del Presidente della Regione in carica;
- b) dei componenti della Giunta regionale in carica;
- c) degli ex Presidenti della Regione;
- d) degli ex componenti della Giunta regionale;
- e) dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica.

2. Oltre ai casi indicati dal comma 1, la Regione può motivatamente disporre esequie solenni per coloro che si sono distinti con il loro operato, per il bene e il progresso della Sardegna e per quanti abbiano ricoperto vari e rilevanti incarichi istituzionali in Sardegna, ripetuti nel tempo.

3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, è sempre fatta salva la diversa volontà della famiglia di optare per esequie private.

Art. 2 - Decesso del Presidente della Regione in carica

1. La Regione pubblica un necrologio sui maggiori quotidiani della Sardegna in caso di decesso del Presidente della Regione in carica.

2. La camera ardente è allestita per due giorni presso la sede di rappresentanza, sala Giunta "Emilio Lussu" Villa Devoto, con guardia d'onore composta dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza. La camera ardente è composta con tappeto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura "Il Vicepresidente e la Giunta regionale", Gonfalone listato a lutto e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è accompagnato dalla guardia d'onore composta dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza ed è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Vicepresidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipano il Vicepresidente della Regione e tutti i componenti della Giunta regionale. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo presidente della Conferenza Episcopale Sarda se il deceduto è cattolico. L'orazione funebre è tenuta dal Vicepresidente della Regione.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, proclama il lutto pubblico regionale dal giorno del decesso fino al giorno delle esequie e, dal giorno del decesso fino al giorno delle esequie, in tutti gli edifici delle amministrazioni del sistema Regione, la bandiera della Regione è posta a mezz'asta.

Art. 3 Decesso dei componenti della Giunta regionale in carica

1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso dei componenti della Giunta regionale in carica.
2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala "Luigi Crespellani" Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappeto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura "Il Presidente e la Giunta regionale", Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipano il Presidente della Regione e tutti i componenti della Giunta regionale. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L'orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, proclama il lutto pubblico regionale per il giorno delle esequie e, per lo stesso giorno delle esequie, in tutti gli edifici delle amministrazioni del sistema Regione, la bandiera della Regione è posta a mezz'asta.

Art. 4 - Decesso degli ex Presidenti della Regione

1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso degli ex Presidenti della Regione.
2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala dei "Ritratti" Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappeto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura "Il Presidente e la Giunta regionale", Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipa il Presidente della Regione. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L'orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.

Art. 5 - Decesso degli ex componenti della Giunta regionale

1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso degli ex componenti della Giunta regionale.
2. Durante la cerimonia funebre, gli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza scortano la corona e il nastro con la dicitura "Il Presidente e la Giunta regionale". Alla cerimonia funebre partecipa il componente della Giunta regionale che in quel momento ricopre la carica a suo tempo ricoperta dal defunto.

Art. 6 - Decesso dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica

1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica.
2. Durante la cerimonia funebre, gli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza scortano la corona e il nastro con la dicitura "Il Presidente e la Giunta regionale". Alla cerimonia funebre partecipa il componente della Giunta regionale in carica, che fa capo all'amministrazione del sistema Regione presso cui è istituita la direzione generale alla quale il defunto era preposto.

Art. 7 - Decesso di personalità eminenti

1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso di personalità eminenti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala dei "Ritratti" Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappeto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura "Il Presidente e la Giunta regionale", Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipa il Presidente della Regione. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L'orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.

Art. 8 - Spese

1. La Regione può motivatamente disporre delle spese della cerimonia, ad esclusione delle spese relative alla tomba, nei soli casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2.

Art. 9 - Coordinamento

1. Il coordinamento delle attività di cui alla presente disciplina è effettuato dall'ufficio competente in materia di cerimoniale e rappresentanza della Presidenza della Regione.

